



COMUNE di PIGLIO

Provincia di Frosinone

CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 03010 V.le UMBERTO I° - Tel. 0775/503028 Fax 0775/503184

Posta elettronica: polizialocale@comune.piglio.fr.it



Prot. n. 1085

Piglio lì, 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che nell'ultimo periodo il territorio comunale è stato interessato da ingenti e persistenti precipitazioni atmosferiche, di carattere eccezionale, tali eventi meteorologici hanno provocato il deterioramento del manto stradale della strada comunale denominata "Via Casalotto", con la formazione di buche e avvallamenti di rilevanti dimensioni;
- Considerato che le condizioni attuali della sede stradale compromettono la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, esponendo gli utenti a un concreto rischio di incidenti;
- Vista l'allerta meteo della Regione Lazio del 05/02/2026 prot. 1077;
- Rilevato che sussiste una situazione di pericolo concreto, attuale e non prevedibile, tale da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati a tutela della pubblica incolumità;
- Ritenuto pertanto necessario ed urgente disporre la chiusura temporanea al traffico della strada comunale in oggetto, al fine di prevenire danni a persone e cose;
- Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30/04/1992, n.285 e s.m.i. ed in particolare l'art.7 concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- Visto il D.M. 10/07/2002;
- Sentito l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- Visti gli artt. 54 - 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

DAL GIORNO 06/02/2026 IL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA CASALOTTO

- La segnaletica stradale è stata posizionata temporaneamente fino al completamento della messa in sicurezza della strada;
- Il transito è consentito ai mezzi di soccorso, di polizia e ai residenti di via Casalotto, nonché per il raggiungimento delle attività commerciali interessate dal tratto di strada, prestando la massima attenzione;
- Il Comando di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza entro 60 gg dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale o proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d. Lgs. N° 285/92, sempre nel termine di 60 gg, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/95.

A norma dell'art 8 della L. n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è quest'ufficio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Felli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93